



Ministero dell'Istruzione



Istituto Comprensivo Statale
"Gerardo Sasso"
Piazza Spirito Santo, 9 – 84011 Amalfi (Sa)

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - "G. SASSO"-AMALFI
Prot. 0002748 del 24/08/2021
07-02 (Uscita)

A tutto il personale

Albo – Atti – Sito Web

Oggetto: Misure di sicurezza per l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022 e possesso ed esibizione del Certificato Verde COVID-19 (Green Pass) - art. 1 c. 6 del DECRETO LEGGE 6 agosto 2021 n. 111

Al fine di consentire una ripresa ordinata e sicura del prossimo avvio dell'anno scolastico 2021-2022 - in attesa di ulteriori e necessari chiarimenti da parte delle autorità preposte - si trasmettono le opportune indicazioni desunte dai seguenti documenti di riferimento:

- CM 1107 del 22 luglio 2021
- DL 111 del 6 agosto 2021
- DM 257 del 6 agosto 2021 (adozione del Piano Scuola 2021-2022)
- Verbali del CTS n. 34 del 12 luglio 2021 e n. 39 del 5 agosto 2021

Innanzitutto, viene sottolineato che l'obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza in ogni ambiente della scuola in quanto *"occorre riuscire a costruire (e a ricostruire) le condizioni relazionali e sociali che forniscono il substrato vitale per l'apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni"*.

In quanto alle misure di sicurezza, vengono confermate quelle già messe in atto lo scorso anno:

- l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (esclusi gli alunni fino a sei anni di età);
- la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (ove possibile);
- il divieto di accesso o di permanenza presso i locali scolastici di soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

A tali misure previste e adottate, **si aggiunge l'ulteriore obbligo** per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (**Green pass**) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa, a partire dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, data indicata come termine dello stato di emergenza.

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

1. Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni
2. Aver completato il ciclo vaccinale (2 dosi)
3. Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti
4. Essere guariti dal Covid 19 nei sei mesi precedenti

Inoltre, è opportuno ricordare che il Ministero della Salute – con la Circolare del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera temporanea o permanente. Nei casi previsti, le competenti autorità sanitarie rilasceranno la certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

Scheda di sintesi:

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19

Vaccinato <i>(una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)</i>	Certificazione verde automatica <i>(durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)</i>	Può lavorare
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica <i>(durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)</i>	Può lavorare
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione <i>(fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)</i>	Può lavorare <i>(non necessita di tampone periodico)</i>
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone <i>(durata 48 ore)</i>	Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone ogni due giorni per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	<u>Non può lavorare</u> ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).

In capo ai Dirigenti Scolastici è posto l'obbligo del controllo del possesso della certificazione verde; tale verifica può essere formalmente delegata ad altro personale della scuola.

Si riportano, di seguito, i riferimenti del D.lgs. n. 111 del 6 agosto riguardanti le conseguenze del mancato possesso del Green Pass.

ART. 9 - ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

- Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*
- Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*
- Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*
- I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle*

certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

5. *La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.*

Pertanto, in attesa di ulteriori e opportune indicazioni da parte delle autorità competenti, saranno rese note successivamente le modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID- 19 e/o di ogni valida documentazione per poter accedere negli spazi scolastici a partire dal 1° settembre p.v.

Confidando nel forte senso di responsabilità di ciascuno, si ringrazia per la consueta collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.^{ssa} Rosa Viscardi